**PROCEDURA IN MERITO ALLE MODALITÀ DI VERIFICA DELL’ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (“GREEN PASS”)**

In applicazione del D.L. n. 127 del 21 settembre 2021 si è resa si è resa necessaria la **verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass),** da parte del datore di lavoro, per chiunque svolgaun’attività lavorativa/formativa/di volontariato all’interno dell’azienda. In particolare non possono accedere all’azienda i lavoratori non in possesso della certificazione verde e quelli che ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro.

La Certificazione viene generata in automatico e viene disposta nei seguenti casi:

* aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
* aver completato il ciclo vaccinale;
* essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o rapido nelle 48 ore precedenti;
* essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La verifica è prevista a partire dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021 (salvo ulteriori proroghe).

La presente procedura definisce le modalità operative per l’accertamento del possesso del Green pass e i soggetti incaricati di attuarla.

**SOGGETTI COINVOLTI**

Nelle attività descritte dalla procedura sono coinvolti:

* il Datore di lavoro;
* I soggetti formalmente delegati dal Datore di Lavoro al controllo del Green Pass;
* I soggetti su cui viene effettuato il controllo:
  + lavoratori dell’azienda (sia quelli che operano all’interno dell’azienda, sia quelli che operano all’esterno presso altre aziende);
  + Altri operatori che accedono all’azienda per effettuare attività lavorative / formative / di volontariato.

**ESENZIONE DAI CONTROLLI**

Saranno esentati dai controlli i minori di 12 anni e le persone che esibiscano un certificato medico di esenzione valido, riportante i contenuti previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

I certificati di esenzione dovranno contenere le seguenti informazioni:

* i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
* la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
* la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
* Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
* Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
* Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

**MODALITÀ OPERATIVE**

Il controllo del possesso del Green Pass dei lavoratori verrà verificato quotidianamente a tutti i lavoratori che effettuino l’ingresso nei locali aziendali.

*oppure*

Il controllo del possesso del Green Pass dei lavoratori verrà verificato a campione tra i lavoratori che effettuino l’ingresso nei locali aziendali.

Per i lavoratori dell’azienda il controllo viene effettuato a campione con le seguenti regole:

* aziende fino a 3 addetti – almeno 2 addetti ogni giorno;
* aziende da 4 a 10 addetti – almeno 3 addetti ogni giorno;
* aziende oltre 10 addetti – almeno 2 addetti aggiuntivi ogni 10 lavoratori.

La verifica avverrà quotidianamente all’ingresso dei locali aziendali, e sarà svolta dai soggetti incaricati dal Datore di Lavoro con atto di delega formale.

I soggetti incaricati effettueranno i controlli secondo le modalità previste dal DPCM 17 giugno 2021. In particolare la verifica avverrà utilizzando l’App *VerificaC19*, installata sui dispositivi mobili in uso ai verificatori.

I soggetti delegati alla verifica controlleranno il QR code tramite l’App Verifica C19: se il certificato risulta valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell’interessato: nome e cognome e data di nascita.

Al termine della verifica l’esito sarà registrato nell’apposito registro limitandosi a raccogliere e registrare i dati necessari per la compilazione dello stesso.

**DIPENDENTE NON IN POSSESSO DEL GREEN PASS**

Laddove all’atto della verifica il dipendente dell’Azienda non esibisse un Green Pass valido, lo stesso verrà allontanato dal luogo di lavoro e considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione sino all’esibizione di un certificato valido e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Tale situazione verrà adeguatamente verbalizzata e comunicata al lavoratore.

**CONTROLLO LAVORATORI FORNITORI E PROFESSIONISTI ESTERNI**

In ottemperanza alla previsione di cui all’art. 9 septies, comma 4, d.l. 52/2021, i controlli in ordine alla verifica del possesso del Green Pass da parte dei lavoratori di fornitori/professionisti esterni, verranno effettuati sia dai rispettivi datori di lavoro, sia dagli incaricati delle Aziende ospitanti presso le quali il soggetto presta la propria prestazione lavorativa.

I fornitori/professionisti esterni che non esibiscano un Green Pass valido non saranno autorizzati all’ingresso.

**SANZIONI**

L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della Green Pass è punito con la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore applicato.

Ai datori di lavoro che non svolgono le dovute verifiche, ovvero che non adottano le misure organizzative entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Le sanzioni possono essere accertate da tutti gli organi di controllo, nonché dal verificatore dell’Azienda e sono irrogate dal Prefetto.